



2 Agosto 2018

Revisione totale dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri

Rapporto esplicativo

Entrata in vigore della modifica della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (13.030; Integrazione)

Compendio

Il 16 dicembre 2016 l'Assemblea federale ha adottato la modifica della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20) per migliorare l'integrazione (13.030; Integrazione). L'attuazione della modifica di legge è stata suddivisa in due pacchetti. Il primo pacchetto è entrato in vigore il 1° gennaio 2018 e verte essenzialmente sull'abolizione del contributo speciale sul reddito per le persone rientranti nel settore dell'asilo nonché su un adeguamento tecnico riguardante il finanziamento della somma forfettaria globale.

Il secondo pacchetto comprende le rimanenti modifiche della LStr, tra cui anche la modifica del titolo in «Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione» (LStrI). Le modifiche del secondo pacchetto interessano l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). L'OASA definisce più da vicino i requisiti in materia d'integrazione degli stranieri, mentre l'OIntS disciplina in primo luogo la promozione dell'integrazione.

Tra le proposte modifiche dell'OASA si prevede la notifica di un'eventuale attività lucrativa di rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente. Sono definiti in modo più preciso i criteri d'integrazione di cui le autorità preposte alla migrazione devono tenere conto nelle loro decisioni inerenti al diritto in materia di stranieri, nonché le competenze linguistiche richieste in vista del rilascio e della proroga di un permesso. L'OIntS è sottoposta a revisione totale. La necessità di questa riforma è scaturita dalle modifiche apportate gli anni scorsi e dagli adeguamenti resi necessari dalle modifiche di legge. Diverse disposizioni dell'OIntS sono inoltre ora disciplinate a livello di legge.

Il 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, che si è conclusa il 19 marzo 2018. La modifica dell'OASA e la revisione totale dell'OIntS raccolgono il consenso della maggioranza dei Cantoni e della Conferenza dei Governi cantonali (CdC), per quanto sia i Cantoni che la CdC abbiano avanzato numerose proposte di modifica per le singole disposizioni. Una critica riguarda l'aumento delle spese delle autorità di esecuzione senza compensazione finanziaria. Cinque Cantoni e la CdC sono contrari a un'entrata in vigore nell'estate 2018.

La maggioranza dei partiti che hanno partecipato alla consultazione, le associazioni mantello nazionali dell'economia e l'Unione delle città svizzere accolgono il progetto, che è invece controverso per le restanti cerchie interessate. Alcune respingono l'intero progetto o parti di esso. Vengono avanzate riserve in merito alle disposizioni di esecuzione, mentre le disposizioni che favoriscono l'integrazione degli stranieri vengono sostenute.

Indice

1	Situazione iniziale	4
2	Punti essenziali del progetto	4
3	Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione	5
4	Risultati della procedura di consultazione	5
5	Adeguamenti successivi alla procedura di consultazione	5
6	Commenti generali alla revisione totale	6
7	Commento alle singole disposizioni	7
	Sezione 1: Disposizioni generali	7
	Art. 1 Oggetto.....	7
	Art. 2 Principi della promozione dell'integrazione	7
	Sezione 2: Compiti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni	8
	Art. 3 Promozione dell'integrazione da parte della Confederazione.....	8
	Art. 4 Promozione dell'integrazione da parte dei Cantoni e dei Comuni.....	8
	Art. 5 Coordinamento tra Confederazione e Cantoni.....	9
	Art. 6 Categorie interessate dalla promozione dell'integrazione	9
	Art. 7 Rapporto, monitoraggio e valutazione	10
	Art. 8 Prima informazione e misure d'integrazione per gli stranieri appena giunti in Svizzera.	10
	Art. 9 Notifica dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego.....	11
	Sezione 3: Requisiti d'integrazione per gli stranieri	11
	Art. 10	11
	Sezione 4: Contributi finanziari per promuovere l'integrazione	12
	Art. 11 Concessione dei contributi	12
	Art. 12 Settori da promuovere.....	12
	Art. 13 Presentazione delle domande e versamento dei contributi	13
	Art. 14 Programmi cantonali d'integrazione	13
	Art. 15 Somma forfettaria a favore dell'integrazione.....	13
	Art. 16 Altri contributi a favore dei programmi cantonali d'integrazione.....	14
	Art. 17 Spese sussidiabili nel quadro di programmi cantonali d'integrazione	15
	Art. 18 Rapporto e controllo sui programmi cantonali d'integrazione	15
	Art. 19 Rimborso dei contributi finanziari per programmi cantonali d'integrazione.....	16
	Art. 20 Qualità delle misure d'integrazione.....	16
	Art. 21 Programmi e progetti di portata nazionale	16
	Sezione 5: Commissione federale della migrazione	16
	Art. 22-29.....	16

1 Situazione iniziale

Il 16 dicembre 2016 l'Assemblea federale ha adottato due progetti di modifica della legge federale sugli stranieri (LStr; RS 142.20; FF 2016 7955; FF 2016 7937). Il primo progetto riguarda l'attuazione dell'articolo 121a Cost. (16.027; Regolazione dell'immigrazione).

L'8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e ha adottato le modifiche delle ordinanze, che sono entrate in vigore il 1° luglio 2018 insieme alle modifiche legislative decise il 16 dicembre 2016. Il secondo progetto riguarda le disposizioni per migliorare l'integrazione (13.030; Integrazione). Con le nuove disposizioni s'intende attuare in maniera ancora più incisiva il principio del «promuovere ed esigere». La LStr ottiene peraltro un nuovo titolo, ossia «Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrl)». L'attuazione delle nuove disposizioni sull'integrazione è stata suddivisa in due pacchetti.

Il primo pacchetto, è entrato in vigore il 1° gennaio 2018. Il secondo pacchetto contiene le rimanenti modifiche di legge. Le modifiche del secondo pacchetto interessano l'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) e l'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205). L'OASA definisce più da vicino i requisiti in materia d'integrazione degli stranieri («esigere»), mentre l'OIntS disciplina in primo luogo la promozione dell'integrazione da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni («promuovere»).

Il 25 aprile 2018, il Consiglio federale ha adottato l'Agenda Integrazione, che si basa su un accordo con la Conferenza dei Governi cantonali. Il 25 marzo 2018 quest'ultima ha accolto l'Agenda, che prevede obiettivi concreti in materia di efficacia nonché un processo d'integrazione vincolante per tutti gli attori da disciplinare nella OIntS. L'Agenda prevede inoltre un aumento della somma forfettaria a favore dell'integrazione da 6 000 a 18 000 franchi. Per accelerare il processo d'integrazione, i Cantoni devono avere la possibilità di utilizzare la somma forfettaria a favore dell'integrazione per la promozione linguistica precoce a favore dei richiedenti l'asilo con prospettiva di rimanere in Svizzera. Questi cambiamenti necessitano di una modifica della OIntS e il Consiglio elaborerà un progetto separato.

2 Punti essenziali del progetto

L'OIntS è sottoposta a una revisione totale. Entrata in vigore il 1° ottobre 2000, l'OIntS nel 2007 è stata riveduta integralmente una prima volta; il nuovo testo è poi entrato in vigore il 1° gennaio 2008 insieme alla nuova legge sugli stranieri. La necessità di un'ulteriore revisione totale scaturisce dalle modifiche all'ordinanza introdotte negli ultimi anni e dai necessari adeguamenti ai cambiamenti della legge. Varie disposizioni finora contenute nell'OIntS in futuro saranno inoltre disciplinate a livello di legge: si tratta degli articoli 3 (considerazione del grado d'integrazione, nuovo art. 96 cpv. 1 nLStrl), 4 (contributo degli stranieri all'integrazione, nuovo art. 58a nLStrl), 5 (accordo d'integrazione, nuovo art. 58b nLStrl), 7 (attività di consulenza o insegnamento, nuovo art. 26a nLStrl) e 8 (coordinamento e scambio d'informazioni, nuovo art. 56 nLStrl).

L'OIntS completamente riveduta riprende in larga misura il contenuto delle disposizioni previgenti in materia di contributi finanziari della Confederazione (settori da promuovere, strumenti di promozione, presentazione ed esame delle domande, versamento). Le norme relative alla Commissione federale della migrazione (CFM) sono rimaste invariate. Un nuovo fabbisogno di regolamentazione sussiste in merito alla ripartizione dei compiti all'interno dell'Amministrazione federale e tra le autorità cantonali competenti per l'integrazione (art. 56 nLStrl). Inoltre la nLStrl prevede ora espressamente che siano i Cantoni a dover fornire le

prime informazioni ai nuovi arrivati in Svizzera (art. 57 nLStrl). I contenuti fondamentali di questa prima informazione e i relativi principi di attuazione sono disciplinati nella nOIntS. È altresì emersa la necessità di regolamentare la garanzia e lo sviluppo della qualità in materia di promozione dell'integrazione (art. 56 cpv. 5 nLStrl). La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) stabilisce i rispettivi criteri in collaborazione con i Cantoni. Vengono anche definite ex novo le categorie interessate dalle misure specifiche di integrazione.

3 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

Le presenti disposizioni esecutive non avranno ulteriori ripercussioni finanziarie nel settore della promozione dell'integrazione.

Nel messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 2017 concernente il preventivo 2018, il Consiglio federale ha proposto all'Assemblea federale un nuovo credito d'impegno pari a 168,2 milioni di franchi per il periodo 2018-2021 dei programmi cantonali d'integrazione (PIC). Esso prevede un versamento annuo ai Cantoni pari a 32,4 milioni di franchi per l'attuazione dei PIC. A ciò si aggiungono i contributi nel quadro della somma forfettaria a favore dell'integrazione nell'ambito dell'asilo, parimenti versati nel quadro dei PIC. Il preventivo 2018 è stato approvato il 14 dicembre 2017 dal Parlamento. Il 25 aprile 2018, il Consiglio federale ha adottato l'Agenda Integrazione, che prevede un aumento della somma forfettaria a favore dell'integrazione da 6 000 a 18 000 franchi. A tal fine il Collegio governativo elaborerà una revisione separata dell'OIntS.

4 Risultati della procedura di consultazione

Metà dei partecipanti alla consultazione sull'OIntS richiede un aumento della somma forfettaria a favore dell'integrazione. Quasi la metà dei Cantoni critica la norma concernente la prima informazione, poiché la reputa esageratamente dettagliata e ritiene che imponga di informare anche persone che non ne hanno bisogno. Un terzo dei Cantoni, la CdC e alcuni partecipanti delle altre cerchie interessate (Commissione federale della migrazione [CFM], Conferenza svizzera dei delegati all'integrazione [CDI], Conferenza svizzera dei servizi specializzati nell'integrazione [COSI], Associazione dei servizi cantonali di migrazione [ASM]) criticano la commistione tra i contenuti degli accordi cantonali d'integrazione e l'OIntS nonché la separazione tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie. Anche il fatto che nell'OIntS vengano menzionati solo la Confederazione e i Cantoni raccoglie le critiche di un terzo dei Cantoni e della CdC, nonché di Asylex, Caritas, CFM, CDI, COSI, Croce Rossa Svizzera (CRS), Unione delle città svizzere e ASM.

5 Adeguamenti successivi alla procedura di consultazione

Dal punto di vista dei contenuti, basandosi in particolare sui risultati della consultazione, sono stati apportati i seguenti adeguamenti:

- negli articoli 4 e 8 si sottolinea l'importanza dei Comuni nella promozione dell'integrazione;
- si rinuncia a una norma esplicita sulla modalità di attuazione della prima informazione per stranieri appena giunti in Svizzera (art. 8);
- l'8 dicembre 2017, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 121a Cost. (16.027; Regolazione dell'immigrazione), il Consiglio federale ha approvato la disposizione che im-

pone di notificare al servizio pubblico di collocamento i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego e concorrenziali per il mercato del lavoro che ricevono prestazioni di aiuto sociale (art. 10a). Con la revisione totale dell'OIntS, questa disposizione viene ripresa senza alcun cambiamento nell'articolo 9.

- I gruppi interessati da misure specifiche d'integrazione vengono suddivisi in categorie. Tra queste, per quanto concerne l'informazione e la consulenza, viene inserita anche la popolazione indigena, poiché l'integrazione presuppone sia la volontà degli stranieri che la disponibilità della popolazione indigena (art. 6).

6 Commenti generali alla revisione totale

La OIntS totalmente riveduta è strutturata nel modo seguente:

Sezione 1: Disposizioni generali

Le relative norme riprendono in larga misura le disposizioni attuali.

Sezione 2: Compiti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

In seguito alle modifiche introdotte, le disposizioni di questo capitolo definiscono in modo più vincolante i compiti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni in materia di integrazione. Vengono regolamentate da un lato le mansioni di tutte le autorità con compiti rilevanti per l'integrazione, e dall'altro, come nelle norme previgenti, quelle delle autorità cantonali preposte alla promozione dell'integrazione. La promozione dell'integrazione è un compito trasversale: il Consiglio federale e i Cantoni definiscono la politica d'integrazione nei rispettivi settori di competenza.

Sezione 3: Requisiti d'integrazione per gli stranieri

Le modifiche di legge rispondono a un duplice principio: da un lato si intende promuovere e sostenere l'integrazione, e dall'altro disciplinare in modo più vincolante la responsabilità individuale e i doveri relativi all'integrazione nel diritto in materia di stranieri. Questo secondo aspetto è regolamentato in maniera più dettagliata principalmente nell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201). Una stretta collaborazione tra i servizi competenti per la promozione dell'integrazione e le autorità preposte alla migrazione è fondamentale, in particolare anche nell'ottica delle nuove disposizioni di legge (art. 55a nLStrl, bisogno d'integrazione particolare; art. 57 nLStrl, prime informazioni).

Sezione 4: Contributi finanziari per promuovere l'integrazione

Questa sezione disciplina in modo più sistematico gli attuali strumenti federali per la promozione specifica dell'integrazione. Gli articoli 11–16 riguardano i contributi finanziari messi a disposizione dalla Confederazione, i settori da promuovere e i relativi strumenti, la presentazione delle domande e il versamento dei contributi. Gli articoli 17–20 contengono invece spiegazioni riguardo ai PIC, nella fattispecie le spese sussidiabili, il rapporto e il controllo, il rimborso dei contributi finanziari e la qualità delle misure d'integrazione. L'articolo 21 contiene le condizioni quadro per i programmi e progetti di portata nazionale.

Sezione 5: Commissione federale della migrazione

Il ruolo e i compiti della Commissione federale della migrazione (CFM) sono rimasti invariati. Sulla base di una convenzione con la SEM, la Commissione può svolgere e coordinare programmi e progetti o indagini scientifiche di portata nazionale.

7 Commento alle singole disposizioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Sotto il profilo dei contenuti, questo articolo coincide con l'attuale articolo 1 OIntS. L'oggetto dell'ordinanza è tuttavia precisato più in dettaglio tenendo conto della modifica della legge.

Art. 2 Principi della promozione dell'integrazione (art. 53 e 54 nLStrl)

Questa disposizione corrisponde in larga misura al vigente articolo 2 capoverso 3 OIntS. In linea di principio, le strutture ordinarie sociali e statali devono essere accessibili a tutti. In base all'articolo 54 nLStrl, le strutture ordinarie comprendono importanti misure e istituzioni tra cui in particolare la scuola, le offerte formative, il mondo del lavoro, la sanità pubblica, la socialità (sicurezza sociale e aiuto sociale), lo sviluppo dei quartieri nonché i media, lo sport e la cultura. Anche le parti sociali e il mondo associativo esercitano un ruolo in quest'ambito (cfr. art. 53 cpv. 4 nLStrl).

Capoverso 1

La promozione dell'integrazione nel quadro delle strutture ordinarie da parte delle autorità pubbliche avviene in base ai loro compiti legali e alle possibilità delle offerte esistenti proposte dai servizi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Queste offerte vanno in linea di principio finanziate con le risorse del bilancio ordinario a disposizione di tali servizi (vedi messaggio dell'8 marzo 2013¹ concernente la modifica della legge federale sugli stranieri [Integrazione]).

Capoverso 2

La promozione complementare (cosiddetta specifica) dell'integrazione intende aiutare gli stranieri a soddisfare i presupposti e i requisiti necessari per avere accesso alle strutture ordinarie esistenti. Le misure specifiche possono anche offrire un sostegno alle strutture ordinarie affinché esse siano in grado di adempiere meglio al loro compito fondamentale e di aprirsi agli immigrati (cfr. anche commento all'art. 18).

Capoverso 3

Dal 2014 i programmi cantonali d'integrazione PIC (www.kip-pic.ch) costituiscono un collaudato strumento della Confederazione e dei Cantoni per la pianificazione strategica e l'attuazione delle misure specifiche di promozione dell'integrazione e per la loro collaborazione con le strutture ordinarie. In essi sono definiti gli obiettivi strategici della promozione specifica dell'integrazione nonché i contributi finanziari della Confederazione e dei Cantoni o eventualmente delle città e dei Comuni (cfr. anche commento all'art. 4).

¹ FF 2013 2069

Sezione 2: Compiti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni

Art. 3 Promozione dell'integrazione da parte della Confederazione
(art. 53, 54 e 56 cpv. 1 e 2 nLStrl)

In base all'articolo 56 capoverso 1 nLStrl, i servizi federali sono tenuti ad adottare provvedimenti miranti a promuovere l'integrazione e a proteggere contro la discriminazione. Come già in precedenza (art. 57 LStr), il coordinamento in quest'ambito spetta alla SEM (art. 56 cpv. 2 nLStrl).

Nel 2007 il Consiglio federale ha adottato un vasto piano di misure (Rapporto «Misure d'integrazione» 2007 del 30 giugno 2007²), contenente 46 provvedimenti di 13 servizi federali, che ha contribuito alla sensibilizzazione e alla collaborazione nell'ambito della promozione dell'integrazione. In seguito vari organi federali nel quadro del loro mandato legale hanno attuato apposite misure, ad esempio negli ambiti dello sport dei giovani e degli adulti o della sanità (continuazione della strategia «Migrazione e salute»).

Contestualmente alle modifiche di legge, sono state introdotte nuove disposizioni che prevedono esplicitamente l'obbligo di promuovere l'integrazione anche in altre importanti leggi federali, tra cui la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFP; RS 412.10), la legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700), la legge del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) e la legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0).

In questo modo è garantito che oggi nei progetti importanti le esigenze in materia di integrazione degli stranieri siano tenute in debita considerazione. La SEM partecipa agli organi esistenti che assumono un ruolo rilevante nel campo dell'integrazione, come ad esempio i comitati nazionali della collaborazione interistituzionale (CII)³. Nella situazione odierna, un vasto programma di misure per definire e implementare la politica di integrazione a livello federale dunque non appare più necessario; l'obiettivo è piuttosto di proseguire la collaudata collaborazione tra gli organi federali sulla base del nuovo diritto e di ottimizzarla in modo puntuale. In caso di misure di portata politica e finanziaria considerevole, i servizi federali coinvolgono la SEM.

Art. 4 Promozione dell'integrazione da parte dei Cantoni e dei Comuni
(art. 53 cpv. 4, 54 e 56 cpv. 4 nLStrl)

Capoverso 1

Con le modifiche di legge, è stato esplicitamente sancito l'obbligo per i Cantoni di adottare provvedimenti miranti a promuovere l'integrazione nei settori di loro competenza. Dal 2014 i PIC si sono dimostrati un valido strumento per la pianificazione strategica e l'attuazione della promozione specifica dell'integrazione e per la collaborazione con le strutture ordinarie.

Capoverso 2

Nella messa in atto della promozione specifica dell'integrazione, i servizi competenti (di regola i servizi che fungono da interlocutori della SEM per le questioni inerenti all'integrazione) collaborano a stretto contatto con le strutture cantonali e comunali. Analogamente alle dispo-

² Disponibile sul sito www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti-Integrazione > Rapporti e studi tematici > Rapporti sulla politica integrativa della Confederazione (stato 19.10.2017).

³ La SEM partecipa a questi comitati dal 2010 (www.iiz.ch). Con la decisione del 29 marzo 2017 dei capi del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR), del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), la CII nazionale è stata rafforzata e professionalizzata.

sizioni sulla collaborazione interistituzionale in altri ambiti (cfr. art. 85^fLADI, art. 68^{bis} LAI), nel capoverso 2 i rispettivi ambiti sono esplicitamente menzionati. Va assicurata in particolare la cooperazione tra i servizi competenti per la promozione specifica dell'integrazione (servizi che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione) e le autorità preposte alla migrazione (cfr. commento all'art. 8).

Art. 5 Coordinamento tra Confederazione e Cantoni
(art. 56 cpv. 4 nLStrI)

La disposizione corrisponde all'attuale articolo 9 capoverso 1 OIntS. Oggi la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni è assicurata mediante i PIC e il gruppo d'accompagnamento PIC, istituito dalla SEM e dalla Conferenza dei Governi cantonali. Lo scambio di esperienze ha luogo nel quadro della Conferenza svizzera dei delegati cantonali, comunali e regionali all'integrazione degli stranieri (CDI), a cui la SEM partecipa in qualità di membro senza diritto di voto. Nella misura del possibile, lo scambio di esperienze si allarga anche ad altri attori dell'economia e della società civile.

Art. 6 Categorie interessate dalla promozione dell'integrazione
(art. 53a nLStrI)

Il nuovo articolo 53a nLStrI ha introdotto nella legge una norma di delega che assegna al Consiglio federale la competenza di definire le categorie di persone di cui tener conto nell'ambito della promozione dell'integrazione.

La promozione dell'integrazione così come l'assunzione di responsabilità da parte degli stranieri riguardo alla loro integrazione devono avvenire il prima possibile e tenere conto delle esigenze e delle potenzialità delle singole persone. A tale scopo i Cantoni devono predisporre apposite strutture e misure (cfr. commento all'art. 8). Pertanto le categorie interessate dalla promozione dell'integrazione dovrebbero comprendere tutti coloro che si prefiggono di soggiornare in Svizzera legalmente a lungo termine.

L'articolo 53a capoverso 2 nLStrI stabilisce che occorre tenere conto delle esigenze particolari delle donne, dei bambini e dei giovani. Nelle categorie interessate rientrano pertanto stranieri che sono giunti in Svizzera da adolescenti o giovani adulti nonché famiglie con figli piccoli. Hanno inoltre esigenze particolari ad esempio le persone poco scolarizzate o analfabete.

La norma di delega fa riferimento in particolare anche alla promozione specifica dell'integrazione (art. 55 nLStrI) e assume rilevanza per l'utilizzo dei contributi federali. Per quanto concerne la promozione specifica dell'integrazione, i Cantoni stabiliscono le misure in base alla domanda e nell'ambito degli obiettivi dei programmi cantonali d'integrazione. Il documento di base concordato tra Confederazione e CdC stabilisce che la promozione specifica dell'integrazione finanziata ai sensi dell'articolo 58 capoversi 2 e 3 nLStrI deve sostenere anche misure volte all'informazione e alla consulenza degli specialisti della promozione dell'integrazione nonché della popolazione indigena. L'integrazione presuppone infatti sia la volontà degli stranieri che la disponibilità della popolazione indigena (art. 4 cpv. 3 nLStrI).⁴

⁴ Vedi documento di base del 23 novembre 2011 relativo alla sottoscrizione di convenzioni di programma ai sensi dell'art. 20a LSu (RS 616.1), n. 4.1 (per la fase PIC 2014-2017), e documento di base del 25 gennaio 2017, n. 4.1 (per la fase PIC 2018-2021).
<https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/themen/integration/kip.html>

Art. 7 Rapporto, monitoraggio e valutazione
(art. 56 cpv. 3 e 5, 57 cpv. 4 e 5 nLStr)

La SEM ha ora il compito di valutare l'integrazione dei cittadini stranieri in collaborazione con i Cantoni.

Capoverso 1

Per informare la popolazione e le cerchie interessate, la SEM, basandosi sui rapporti dei Cantoni, riferisce periodicamente in merito alla politica integrativa e alle misure per promuovere l'integrazione (art. 57 cpv. 4 nLStrl). Nella primavera 2017 è stato creato un sito Internet sui PIC (www.kip-pic.ch).

L'Ufficio federale di statistica (UST) pubblica regolarmente una serie di «indicatori dell'integrazione» inerenti alla situazione particolare degli stranieri. In vista della terza conferenza nazionale sull'integrazione del 19 giugno 2017, l'UST ha pubblicato un ampio «Rapporto statistico sull'integrazione della popolazione con un passato migratorio». Anche altri servizi federali nei loro rapporti riferiscono regolarmente sulla situazione della popolazione straniera in Svizzera e sulle ripercussioni dell'immigrazione.

Capoverso 2

Per poter valutare e quindi ottimizzare l'integrazione e la promozione dell'integrazione da parte della Confederazione e dei Cantoni, in alcuni ambiti occorre sviluppare, mediante indicatori basati su rilevamenti di dati, un monitoraggio che permetta di ottenere informazioni a lungo termine sui processi integrativi. A tale scopo è possibile fare riferimento alle serie di dati esistenti dell'UST (p. es. indicatori dell'integrazione). La SEM può affidare questo compito a terzi. Un monitoraggio di questo genere consente ad esempio di analizzare l'impatto di misure o programmi su singole categorie interessate e di osservare i relativi effetti a lungo termine.

Art. 8 Prima informazione e misure d'integrazione per gli stranieri appena giunti in Svizzera
(art. 4 e 57 nLStrl)

L'articolo 8 riprende in larga misura il vigente articolo 10 OIntS. Per le persone con esigenze d'integrazione particolari, i Cantoni, attualmente già sostenuti dalla Confederazione attraverso i PIC, devono prevedere con la massima sollecitudine misure d'integrazione adeguate. In questo modo si intende garantire un riconoscimento tempestivo dei rischi e delle esigenze particolari e l'adozione, al più tardi entro un anno, di provvedimenti appropriati. Questo riconoscimento tempestivo può essere assicurato mediante la prima informazione dei cittadini stranieri appena giunti in Svizzera.

Lo scopo della prima informazione è di garantire un'informazione adeguata alle esigenze e di indirizzare rapidamente i cittadini stranieri verso le pertinenti offerte qualora dovesse sussistere un bisogno d'integrazione particolare. I Cantoni possono applicare accordi d'integrazione (art. 77g avamprogetto OASA). Pertanto vi è un nesso diretto tra la prima informazione (art. 57 cpv. 3 nLStrl), l'adozione con la massima sollecitudine di misure d'integrazione adeguate per le persone con un bisogno d'integrazione particolare (art. 55a nLStrl) e gli accordi d'integrazione (art. 58b nLStrl). Nel caso delle prime due misure la Confederazione sostiene i Cantoni.

Nel Cantone di Berna ad esempio le nuove disposizioni del diritto federale sono già oggi attuate mediante un modello a tre fasi, il cosiddetto «modello bernese» sancito dalla legge cantonale sull'integrazione. Durante un primo colloquio obbligatorio con le autorità comunali (prima fase), si provvede a informare ogni persona appena giunta dall'estero sui propri diritti e doveri e sulle offerte integrative disponibili a livello locale e a valutare la necessità di infor-

mazione di quest'ultima. Se sussiste una tale necessità, le autorità comunali invitano la persona in questione a rivolgersi a un'antenna d'integrazione, la quale procede a un esame della situazione e stabilisce se occorre una misura vincolante (fase 2). Se l'autorità preposta alla migrazione intende concludere un accordo d'integrazione (fase 3), l'antenna d'integrazione è responsabile per la preparazione, il monitoraggio e il controllo di questa misura, di cui rende conto alla suddetta autorità⁵.

Art. 9 Notifica dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego
(art. 53 cpv. 5 nLStrl)

La modifica della LStr del 16 dicembre 2016⁶ (16.027; regolazione dell'immigrazione) prevede che i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente che non hanno un impiego siano annunciate al servizio pubblico di collocamento (art. 53 cpv. 6 nLStrl). Il Consiglio federale ha condotto una consultazione sui rispettivi progetti di ordinanza, che si è svolta dal 28 giugno al 6 settembre 2017. Questa consultazione comprendeva anche la modifica necessaria all'OIntS. L'8 dicembre il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione e tra le disposizioni che ha adottato vi è anche l'articolo 10a OIntS, entrato in vigore il 1° luglio 2018. Con la revisione totale dell'OIntS, l'articolo 10a viene ripreso senza alcuna modifica nell'articolo 9.

L'ordinanza prevede l'introduzione di un monitoraggio volto a valutare l'efficacia dell'articolo 53 capoverso 6 nLStrl. Nella misura del possibile si vogliono utilizzare i rilevamenti e i dati attuali. La Confederazione valuta attualmente l'introduzione di un monitoraggio efficace facendo ricorso ai dati presenti nel sistema di informazione concernente il collocamento e la statistica del mercato del lavoro (COLSTA) e nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Eventualmente la Confederazione rinuncerà all'attuazione della lettera b.

Sezione 3: Requisiti d'integrazione per gli stranieri

(art. 83 cpv. 10 nLStrl e art. 83 cpv. 1 LAsi)

Le modifiche alla legge mirano a responsabilizzare maggiormente gli stranieri per quanto concerne la loro integrazione. Quale novità vengono definiti dei criteri d'integrazione (art. 58a cpv. 1 nLStrl). In presenza di esigenze d'integrazione particolari, le autorità competenti possono concludere accordi d'integrazione e, in questo modo, mostrare chiaramente alle persone interessate ciò che si attende da loro in futuro. L'inosservanza di un accordo d'integrazione per propria colpa ha ripercussioni di carattere giuridico. L'avamprogetto dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) disciplina i requisiti d'integrazione, e in particolare il livello linguistico richiesto per l'ottenimento dei diversi permessi di soggiorno. Come in passato, la conclusione di accordi d'integrazione rientra nella discrezionalità delle autorità cantonali competenti; per le persone la cui integrazione presenta delle lacune la stipula di un tale accordo è tuttavia raccomandata. Gli aspetti giuridici degli accordi d'integrazione sono esposti nell'avamprogetto OASA (cfr. commento all'art. 8).

Art. 10

L'articolo 10 corrisponde al vigente articolo 6 OIntS.

⁵ http://www.gef.be.ch/gef/de/index/soziales/soziales/migration/berner_modell.html

⁶ FF 2016 7955

Capoversi 1 e 2

L'aiuto sociale è in primo luogo di competenza cantonale. La Confederazione rimborsa però le relative spese ai Cantoni, per cinque anni a decorrere dall'entrata in Svizzera per i rifugiati, e per sette anni per le persone ammesse provvisoriamente. Sulla base dell'articolo 82 LAsi, la presente disposizione sancisce un principio che riflette la prassi finora adottata e le condizioni quadro giuridiche nelle leggi cantonali concernenti l'aiuto sociale (disposizione speciale nell'ambito del diritto in materia di aiuto sociale).

Sezione 4: Contributi finanziari per promuovere l'integrazione

Art. 11 Concessione dei contributi (art. 58 cpv. 2 e 3 nLStrl)

L'articolo 11 riprende nella sostanza l'attuale articolo 11 OIntS. Le destinazioni dei contributi sono ora esplicitamente menzionate.

Le risorse a disposizione della Confederazione per la promozione specifica dell'integrazione sono duplici: si tratta da un lato della somma forfettaria a favore dell'integrazione (art. 58 cpv. 2 nLStrl) e dall'altro del credito per la promozione dell'integrazione (art. 58 cpv. 3 nLStrl). Con questi fondi, la SEM concede due tipi di sostegno economico: i contributi ai PIC (lett. a), che costituiscono la parte prevalente, e i contributi a programmi e progetti di portata nazionale (lett. b) finanziati però esclusivamente mediante il credito per la promozione dell'integrazione, di entità minore.

Art. 12 Settori da promuovere (art. 58 cpv. 5 nLStrl)

L'articolo 12 riprende in larga misura dal vigente articolo 13 OIntS, che disciplina i settori da promuovere in modo molto generico e aperto.

Capoverso 1

Questo capoverso è ora strutturato in conformità con gli ambiti di promozione dei programmi cantonali d'integrazione (PIC). Come illustrato nei commenti all'articolo 15, le basi per i PIC sono state adottate di concerto dal Consiglio federale e dalla CdC. Le lettere a-f corrispondono in linea di massima a questi settori di promozione nel quadro dei PIC. I relativi obiettivi programmatici strategici si sono dimostrati sufficientemente precisi e allo stesso tempo abbastanza flessibili per lasciare un certo margine di autonomia nell'attuazione pratica a livello locale. Il 25 gennaio 2017 il Consiglio federale ha deciso, d'intesa con la CdC, che gli obiettivi per gli anni 2014-2017 valgono in linea di principio anche per i PIC nel periodo 2018-2021.

Lettere a e b

Il cofinanziamento da parte della Confederazione della prima informazione e della tutela dalla discriminazione è effettuato nel quadro dei PIC già dal 2014 (primo periodo PIC 2014-2017). Quale novità, questi settori da promuovere si riferiscono all'articolo 56 capoverso 4 e articolo 57 capoverso 3 nLStrl e sono esplicitamente menzionati nell'ordinanza.

La lettera c riprende essenzialmente i contenuti dell'articolo 13 capoverso 1 lettera a del diritto vigente.

Lettere d ed e

Il cofinanziamento della promozione precoce nonché dell'interpretariato e della mediazione interculturale da parte della Confederazione è parimenti assicurato nel quadro dei PIC già

dal 2014 (primo periodo PIC 2014–2017). Questi settori di promozione sono ora menzionati espressamente nell'ordinanza.

La lettera f si riferisce all'articolo 53 capoverso 3 nLStrl secondo il quale Confederazione, Cantoni e Comuni incoraggiano tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza. In esecuzione di tale disposizione, l'articolo 12 lettera f riprende espressamente quale settore di promozione la convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.

La lettera g, che corrisponde all'attuale articolo 13 capoverso 1 lettera c OIntS, concerne le misure di promozione volte a facilitare agli stranieri l'accesso con pari opportunità alle strutture ordinarie in base agli articoli 22 e 24.

La lettera h si riferisce ai programmi e progetti di portata nazionale ai sensi dell'articolo 21. Sotto il profilo dei contenuti corrisponde all'articolo 13 capoverso 1 lettera d del diritto vigente; le modifiche apportate sono di carattere redazionale.

Il capoverso 2 riprende i contenuti dell'articolo 13 capoverso 2 OIntS ed è completata conformemente all'articolo 58 capoverso 5 nLStr con «d'intesa con i Cantoni».

Art. 13 Presentazione delle domande e versamento dei contributi
(art. 58 cpv. 3 nLStrl)

L'articolo 13 coincide con i vigenti articoli 15 e 17 OIntS. Secondo la legge sui sussidi sono da presentare alla SEM le domande per sussidi sia nell'ambito dei programmi cantonali d'integrazione sia per i programmi e progetti di portata nazionale. Dalla primavera del 2017, per i programmi e progetti di portata nazionale sono a disposizione un'apposita banca dati e un portale Internet per l'inoltro elettronico delle domande. A medio termine verrà valutata l'opportunità di estendere la banca dati e il portale Internet per la presentazione e la gestione delle domande ai PIC.

Art. 14 Programmi cantonali d'integrazione
(art. 58 cpv. 2 e 3 nLStrl)

L'articolo 14 coincide con l'attuale articolo 17a OIntS. In merito ai dettagli dell'attuazione dei PIC 2018-2021, la SEM il 25 gennaio 2017 ha emanato una circolare, elaborata dal gruppo d'accompagnamento permanente istituito dalla SEM e dalla Segreteria della Conferenza dei Governi cantonali.

Art. 15 Somma forfettaria a favore dell'integrazione
(art. 58 cpv. 2 nLStrl)

Il capoverso 1 coincide con la prima frase del vigente articolo 18 capoverso 1. In virtù dell'articolo 55 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 87 nLStrl e con gli articoli 88 e 89 LAsi, la Confederazione paga ai Cantoni una somma forfettaria unica.

Il capoverso 2 è nuovo. Alla luce della crisi umanitaria in Siria, il 4 settembre 2013, il 6 marzo 2015 e il 9 dicembre 2016 il Consiglio federale ha deciso di accogliere gruppi di rifugiati (cosiddetta rilocalizzazione). Per facilitare la partecipazione di queste persone ai PIC sono state adottate misure aggiuntive, che consistono essenzialmente nell'affiancamento da parte

⁷ Circolare «Promozione specifica dell'integrazione 2018-2021» del SEM del 25 gennaio 2017, disponibile su: <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/foerderung/kip/2018-2021/20170125-rs-kip-i.pdf>.

di un coach incaricato di preparare l'accoglienza nei Comuni di questi rifugiati particolarmente vulnerabili. Sulla base di accordi di programma separati, a tale scopo la Confederazione ha versato contributi aggiuntivi ai Cantoni. Per ragioni di certezza del diritto e di trasparenza, il nuovo capoverso 2 ribadisce la già esistente competenza del Consiglio federale di incrementare la somma forfettaria a favore dell'integrazione solo per questi gruppi.

Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 18 capoverso 2 OIntS vigente.

Capoversi 4 e 5

La procedura di consultazione per la modifica dei capoversi 4 e 5, in calendario dal 26 aprile al 16 agosto 2017 (primo pacchetto), si è già conclusa. Questa disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2018 e con la revisione totale dell'OIntS viene ripresa senza alcuna modifica nell'articolo 12. Nell'ambito della revisione totale dell'OIntS viene inoltre proposta la nuova regolamentazione secondo cui in base all'articolo 58 capoverso 2 nLStrl i contributi possono essere versati ai Cantoni «sotto forma di somme forfettarie per l'integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d'integrazione». Contrariamente al primo pacchetto, nella revisione totale proposta si rinuncia esplicitamente alla possibilità di versare la somma forfettaria a favore dell'integrazione al di fuori dei PIC.

La ragione di questa scelta è che il versamento dei contributi conformemente all'articolo 58 capoverso 2 nLStrl ha dato buoni risultati. Inoltre il Consiglio federale ha la facoltà di subordinare il versamento della somma forfettaria a favore dell'integrazione «al raggiungimento di obiettivi sociopolitici». Insieme alla CdC, il Consiglio federale ha già stabilito gli obiettivi sociopolitici nel documento di base del 25 gennaio 2017 relativo ai PIC per gli anni 2018-2021. Gli obiettivi corrispondono così a quelli strategici concordati nel quadro dei PIC, per cui la concessione della somma forfettaria a favore dell'integrazione avviene nell'ambito di questi ultimi.

Il capoverso 6 riprende alla lettera l'attuale articolo 18 capoverso 6 OIntS. Siccome la maggior parte dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente giunge in Svizzera senza denaro, queste persone all'inizio del loro soggiorno necessitano di un sostegno e vengono assistite dall'aiuto sociale (a seconda dei Cantoni, gli organi ordinari competenti in materia o servizi specializzati nell'assistenza ai rifugiati).

In deroga all'articolo 2 capoverso 2, il capoverso 6 stabilisce che la somma forfettaria può essere impiegata per le misure integrative realizzate nel quadro delle strutture ordinarie dell'aiuto sociale cantonale, a condizione che i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente partecipino a tali misure. Secondo l'articolo 2 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo (OAsi 2; RS 142.312) e l'articolo 3 della legge federale del 24 giugno 1977 sull'assistenza (LAS; RS 851.1), in linea di massima le prestazioni di sostegno quali spese di viaggio, di vitto o per equipaggiamenti speciali sono assunte dall'aiuto sociale conformemente alle norme cantonali; la Confederazione indennizza i Cantoni per le spese d'aiuto sociale tramite la somma forfettaria globale.

Art. 16 Altri contributi a favore dei programmi cantonali d'integrazione (art. 58 cpv. 3 nLStrl)

Il capoverso 1 corrisponde in larga misura al vigente articolo 17b capoverso 1 OIntS; le modifiche apportate sono di carattere puramente redazionale.

Di comune accordo, il Consiglio federale e la CdC hanno deciso di dare seguito ai collaudati PIC 2014-2017 per altri quattro anni (2018-2021). Nel documento di base del 25 gennaio 2017 è stato deciso di mantenere le modalità di finanziamento adottate finora, in base alle quali il 10 per cento dei contributi federali ai Cantoni (attualmente pari a un totale di 32,4 milioni di franchi all'anno) è erogato a titolo di contributo di base, mentre la parte restante in base a indicatori relativi al fabbisogno. Gli indicatori in questione sono la popolazione

residente permanente e la popolazione straniera residente immigrata negli ultimi quattro anni, computati secondo il rapporto 1:2.

Il capoverso 2 corrisponde al vigente articolo 17a capoverso 2 OIntS. Sono state apportate solo modifiche redazionali.

Il capoverso 3 corrisponde al vigente articolo 17b capoverso 2 OIntS. Ogni Cantone (inclusi i Comuni) deve impiegare fondi propri per i PIC in misura almeno pari ai contributi federali.

Art. 17 Spese sussidiabili nel quadro di programmi cantonali d'integrazione

Il capoverso 1 corrisponde all'articolo 17c capoverso 1 dell'ordinanza vigente.

Il capoverso 2 riprende sostanzialmente l'articolo 17c capoverso 2 OIntS.

Il capoverso 3 coincide in larga misura con l'articolo 17c capoverso 3 OIntS.

I dettagli relativi alle spese sussidiabili sono disciplinati nella circolare della SEM del 25 gennaio 2017 (cfr. commento all'art. 19), elaborata nel quadro del gruppo d'accompagnamento PIC.

Art. 18 Rapporto e controllo sui programmi cantonali d'integrazione

L'articolo 18 corrisponde in larga misura all'attuale articolo 17d OIntS.

Capoverso 1

Gli sperimentati strumenti di rendicontazione relativi all'attuazione dei PIC 2014-2017 sono stati sostanzialmente mantenuti anche per la seconda fase PIC 2018-2021.

Capoverso 2

In seguito alle raccomandazioni del Controllo federale delle finanze (CDF), che nell'estate 2016 ha esaminato l'assistenza e la vigilanza finanziaria della SEM sui PIC, d'ora in poi le valutazioni dell'efficacia delle misure da parte dei Cantoni dovranno essere condotte in modo più sistematico (lett. b). Quale ulteriore novità, nei rapporti dovranno figurare indicatori importanti quali, per la fase PIC 2018-2021, l'ammontare di persone che ha beneficiato della prima informazione, il numero di consulenze prestate negli ambiti di promozione «consulenza» e «tutela dalla discriminazione», la quantità di partecipanti ai corsi di lingua sussidiati e il numero di persone interessate da misure nell'ambito di promozione «lavoro».

Corrispondentemente alla norma nel vigente articolo 9 capoverso 2 OIntS, è previsto (lett. d) che, nell'ambito dei rapporti sull'applicazione dei PIC, i servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all'integrazione riferiscano alla SEM in merito al coordinamento delle misure cantonali d'integrazione nonché alla collaborazione dei servizi e delle organizzazioni competenti per le questioni inerenti all'integrazione. La collaborazione tra i diversi servizi si è mostrata fondamentale per l'efficacia della promozione dell'integrazione. In virtù della loro sovranità organizzativa, i Cantoni sono liberi di disciplinare le competenze in materia di promozione dell'integrazione. Oggi il coordinamento in quest'ambito è di norma assicurato dai servizi che fungono da interlocutori per le questioni inerenti all'integrazione designati dai Cantoni. Tali servizi provvedono alla necessaria sintonia con il coordinamento dell'asilo.

Capoversi 3 e 4

La SEM dispone di un piano per una vigilanza finanziaria dei PIC fondata sui rischi. Sulla base delle relative raccomandazioni del CDF, ora anche ogni Cantone dovrà predisporre un analogo piano per i PIC cofinanziati dalla Confederazione e dai Cantoni e sottoporlo alla SEM. Inoltre i Cantoni devono informare attivamente la SEM in merito alle proprie attività importanti relative alla vigilanza finanziaria, e segnatamente quelle effettuate dagli organi cantonali di controllo delle finanze (cpv. 4).

Art. 19 Rimborso dei contributi finanziari per programmi cantonali d'integrazione

La procedura di consultazione per la modifica dell'articolo 19 era già stata condotta dal 26 aprile al 16 agosto 2017. L'articolo 19 della presente revisione totale riprende questa disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, senza alcuna modifica nell'articolo 19.

Art. 20 Qualità delle misure d'integrazione

(art. 56 cpv. 5 nLStrI)

Quale novità, l'articolo 56 capoverso 5 nLStrI attribuisce alla SEM il compito di garantire la qualità delle misure d'integrazione, poiché questa influisce in misura sostanziale sull'efficacia della promozione dell'integrazione. Oggi sono ad esempio disponibili criteri di qualità per quanto concerne la promozione delle competenze linguistiche da parte della Confederazione («fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera – imparare, insegnare, valutare») o l'interpretariato interculturale (standard stabiliti dall'associazione INTERPRET).

Capoverso 1

La SEM deve fissare i criteri per la garanzia e lo sviluppo della qualità in collaborazione con i Cantoni. In questo modo, la nuova competenza della Confederazione trova comunque un limite nella cooperazione federalista: i relativi criteri sono infatti fissati e attuati congiuntamente dalla SEM e dai Cantoni.

Indipendentemente dalle due revisioni della LStr adottate il 16 dicembre 2016 (FF 2016 7955; FF 2016 7937) è prevista un'ulteriore revisione della LStr (norme procedurali e sistemi informativi). La relativa procedura di consultazione si è svolta dal 22 giugno al 13 ottobre 2016. La disposizione proposta nell'avamprogetto relativa alla garanzia della qualità negli ambiti della promozione specifica dell'integrazione ha suscitato pareri contrastanti. I Cantoni temono che questa nuova norma non sia in sintonia con lo spirito dei PIC e che di conseguenza non prenda in considerazione le specificità cantonali. Di queste preoccupazioni si è tenuto conto in parte anche nel quadro delle presenti disposizioni esecutive.

Capoverso 2

Le strutture ordinarie vanno coinvolte nella misura del possibile nella garanzia e nello sviluppo della qualità. Il comitato nazionale di pilotaggio della collaborazione interistituzionale (CII) ha pertanto deciso di accompagnare l'implementazione dei diversi aspetti del sistema di promozione linguistica «fide | Français, Italiano, Deutsch in Svizzera – imparare, insegnare, valutare» e del previsto passaporto delle lingue.

Art. 21 Programmi e progetti di portata nazionale

L'articolo 21 corrisponde in larga misura al vigente articolo 17e OIntS. Quale novità si specifica che la SEM, che in base all'articolo 56 capoverso 5 nLStrI assicura la garanzia della qualità in materia di promozione dell'integrazione (cfr. commento all'art. 6), può sostenere misure per lo sviluppo e la garanzia della qualità poiché di regola queste ultime sono di portata nazionale. La SEM e la CFM coinvolgono adeguatamente i Cantoni nella pianificazione di programmi, progetti e misure di portata nazionale

Sezione 5: Commissione federale della migrazione

Art. 22-29

Queste disposizioni riprendono alla lettera i vigenti articoli 20-27 OIntS.

* * *